

ad ofservarle, & farle ofservar da cadauno, nel modo di sopra dechiarito.

In materia, de Navi, Marcilliane, e Vafelli da carico, & de Marinari, che navigheranao sopra di effi.

Adi 31. Agosto. 1602.

CHe a tutti quelli, che voranno fabricar Navi in questa Città, e Dogado, Terre, e luoghi del Dominio nostro, sia per anni cinque prossimi venturi, delli denari a questo deputati concesso imprestido con le solite piezarie, e con tutti gli altri oblighi, modi, conditioni, & fedi, che sono dechiarite dalle Leggi nostre in tal proposito disponenti.

Quelli che fabricheranno Navi in questa Città, e Dogado, haver debbano l'infrafcripto imprestido, come di sopra videlicet. Per ogni Nave da botte quattrocento fin seicento, ducati otto per botta, da botte seicento in sù ducati dieci per botta: non potendo però haver imprestido per più che per mille botte. Et quelli che fabricheranno Navi fuori del Dogado nelli luoghi nostri, haver debbano, ut infra videlicet. Per ogni Nave da botte quattrocento fin seicento, ducati sei per botta, da botte seicento in sù ducati otto per botta: non potendo medesimamente haver imprestido per più, che per mille botte. Li quali tutti imprestidi li siano sborsati, la metà di effi quando sarà fatta la prima coperta, & l'altra metà al finir di tutte due le coperte, iusta leggi, & ordeni in tal proposito. Dovendo effi imprestidi esser restituiti in termine di anni dieci a tanto all'anno a portione, sotto quelle pene, che sono dichiaride da esse leggi, e non possa esser tolto alcun piezo per maggior summa de ducati tre mille.

Quanto veramente alli Galioni, che si fabricheranno nel Regno di Candia con obliigo di navigarli alla latina, si doverà far quanto prima particolar deliberatione, e trattanto quelli, che